

## 2.6 ITER FERIE FARMACIE

La definizione della chiusura per ferie delle Farmacie è stabilita dalla L. Regionale Emilia Romagna N.19/82 art.38

in virtù della quale

### **LA COMPETENZA E' DELLA ASL**

in capo al Servizio Farmaceutico,  
sentiti i Sindaci, l'Ordine dei Farmacisti e le Associazioni di categoria.

- **Le Farmacie in un anno solare possono effettuare un mese di FERIE.**
- **Il periodo di ferie può essere frazionato in periodi non inferiori ad 1 settimana (7 giorni continuativi).**
- **Nella scelta del periodo di ferie va evitata la sovrapposizione con i periodi di turno.**
- **Nei Comuni con più Farmacie viene di norma concessa la chiusura contemporanea per non più del 50% delle Farmacie, salvaguardando la distanza tra loro.**
- **Le Farmacie chiuse per ferie hanno l'OBBLIGO di esporre un cartello ben visibile in cui siano elencate le Farmacie aperte più vicine.**

Nel mese gennaio di ogni anno il Farmacista Titolare/Direttore viene invitato dal Servizio Farmaceutico della ASL (SF) a comunicare i/il periodi/o in cui intende chiudere per ferie nell'anno in corso. Ricevute le proposte il SF verifica e predispone bozza di determina da sottoporre per parere ai Sindaci, Ordine dei Farmacisti ed delle Associazioni di categoria.

Entro il 31 marzo viene adottata la Determina di recepimento Ferie Anno in corso.

**Eventuali richieste di chiusura straordinaria per ferie, non preventivamente programmate,** hanno carattere straordinario.

Il Farmacista rivolge la richiesta al Servizio Farmaceutico che, valutate le condizioni e sentiti i pareri di Sindaco, Ordine dei Farmacisti ed Associazioni di categoria, competenti per territorio, **approva o respinge la richiesta.**